



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
DOTT. GIAN LUIGI SAMARITANI

Sent. N. 12097/07

Cron. N. 55060/07

R.G. n. 8463/07

REP. N. 2194/07

Emessa it

Depositata il:

17 DIC. 2007

Della I sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N 8463/07 Ruolo Generale promossa da

BIZETA 2006 di Franco Zucchini & C.

Rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Bordoni e Chiara Fiorini ed elettivamente domiciliato in San Lazzaro di Savena via Emilia n. 3 giusta procura a margine dell'atto di citazione

Attore

CONTRO

GENIALLOYD Assicurazioni s.p.a.

GRANDI RENATO

Convenuto

Oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per parte attrice "voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito , respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente , accertata la responsabilità esclusiva del sig: Renato Grandi nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del contratto di cessione stipulato dal sig: Gianluigi Benfenati e dal sig. Franco Zucchini in data 14/12/2006, condannare i convenuti in solido tra loro , o in alternativa , al pagamento, in favore del sig. Franco Zucchini, quale legale rappresentante della BiZeta 2006 s.a.s. con sede in Budrio (BO9 via Benni 46, della somma di € 2.781,04 oltre a rivalutazione monetaria , interessi legali dal di del dovuto

REGISTRATO A BOLOGNA

IL 08.02.08

AL N. 1026

PER € 271,72

al saldo , o delle somme , anche diverse, che saranno ritenute congrue e di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria.”

Con vittoria di spese ,competenze ed onorari ,oltre IVA , CPA e 12,50 ex art. 14, T.P.F.

Per parte convenuta Genialloyd Assicurazioni s.p.a: “in via preliminare, accertata e dichiarata la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni ,dichiarare la domanda avanzata dalla BiZeta 2006 s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore ,improcedibile; nel merito : rigettare ogni domanda formulata nei confronti della conchiudente perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata “

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione ritualmente notificato la società BiZeta 2006 s.a.s. conveniva in giudizio avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, Genialloyd s.p.a. di Assicurazioni e Renato Grandi , al fine di accertare la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro stradale occorso in Bologna li 19/9/06 e, per l'effetto ,udire condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di € 2.781,04

In particolare ,nelle predette circostanze di luogo e di tempo, il sig. Cristoforo Benfenati percorreva ,alla guida del veicolo tipo Peugeot 206 tg.BR685HV di proprietà di Gianluigi Benfenati , la rampa di ingresso Mazzini della Tangenziale Nord di Bologna, quando veniva colliso da tergo dal veicolo Opel Astra tg. BO/G09993 di proprietà e condotto dal sig. Renato Grandi

Secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro di cui all'atto di citazione, responsabile esclusiva dell'evento sarebbe il convenuto Grandi ,il quale, non avvedendosi della manovra di arresto posta in essere dal Benfenati, avrebbe tamponato La vettura che lo precedeva. A seguito della collisione l'autovettura del sig. Benfenati riportava avarie nella parte posteriore ripristinate verso il pagamento di € 2.781,04.

La cessione del credito veniva notificata a Gennialloyd s.p.a., (quale debitore ceduto) in data 18/12/2006.

Parte convenuta eccepiva l'improponibilità della domanda in quanto non sarebbero stati rispettati i termini di otto giorni utili a consentire al perito della Compagnia di prendere visione del mezzo incidentato.

Infatti, la fattura n. 162/06 datata 7/12/2006 comprova che la ventura incidentata era stata , a soli tre giorni di distanza dalla spedizione della richiesta di risarcimento ex art. 145 c.d.a., già ripristinata ,con tutte le conseguenze di legge fra cui l' improponibilità dell'azione .per violazione degli artt. 145-148 c.d.a.

Parte attrice , al riguardo, rilevava che nessuna normativa prevede la sanzione della improcedibilità dell'azione o della improponibilità della domanda a fronte della mancata messa a disposizione del mezzo da parte del danneggiato per la visione dello stesso, da parte della compagnia di assicuratrice del responsabile .

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice fondata in fatto e diritto va accolta.

Preliminarmente si rileva che in ordine alla eccezione di improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145-148 c.d.a. per incompletezza della richiesta del danneggiato ,l'art. 145 c.d.a. subordina la proposizione dell'azione risarcitoria al decorso di giorno 60 in caso di danno a cose e di 90 giorni in caso di danno alla persona ,decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno ,a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148.

Tale disposizione concede all'impresa di assicurazione il termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione per formulare l'offerta di risarcimento. In caso di documentazione incompleta i termini sono sospesi fino alla ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

L'assicurazione eccependo di non aver potuto visionare il mezzo in quanto già riparato, non adduce una incompletezza della documentazione , poiché al perito era stata consegnata tutta la documentazione in possesso dell'attore ma , solleva una sostanzialmente decadenza dal risarcimento non prevista dalle norme di legge (In tal senso Giudice di Pace di Imola, ordinanza 28 giugno 2007)

La norma , ragionevolmente , non può essere interpretata secondo l'orientamento di parte convenuta, in quanto, nel caso di specie, si porrebbe ad una improponibilità dell'azione, non sanabile , solo perchè l'auto danneggiata, nel frattempo, era stata riparata e, conseguentemente, non più a disposizione del "perito " per l'accertamento del danno.

E' di tutta evidenza che se il legislatore avesse voluto sanzionare così pesantemente il comportamento del danneggiato, non avrebbe certo mancato di prendere posizione sul punto.

Corrisponde al vero che in data 13/12/2006 Genialloyd ha riscontrato la richiesta di risarcimento del danneggiato, indicando il nominativo del perito dalla stessa incaricato, ovvero il Centro Perizie Croce Coperta.

Da evidenziare che in tale lettera Genialloyd chiedeva espressamente di indicare il nominativo dell'officina qualora il mezzo fosse già in riparazione. Nonostante ciò, il fiduciario nominato dall'Impresa di assicurazioni non prendeva contatto con il sig Benfenati e, solo successivamente, tutta la documentazione veniva trasmessa al Centro Perizie sopra indicato, come i documenti, le foto del veicolo danneggiato e la fattura attestante le riparazioni eseguite.

Per quanto riguarda la CTU tecnico estimativa richiesta da parte convenuta, tesa all'accertamento del danno, non potendo che essere documentale, non può essere accolta, in quanto i documenti trasmessi prima dell'instaurazione del giudizio alla Compagnia di assicurazione, consentivano alla stessa una valutazione del danno, in modo da potere svolgere, come dovuto, offerta di risarcimento.

Sull'an debeat

Le modalità del sinistro stradale risultano indicate dal Mod. CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e pertanto ai sensi dell'art. 143, secondo comma, del D. Lgs: 7/9/2006, n.209 "quando il modulo sia firmato dai conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modello stesso"

Pertanto non essendo stata fornita prova contraria rigorosa in merito alle modalità del sinistro, questa deve ritenersi avvenuta secondo le risultanze del mod. CAI

Sul quantum debeat

L'ammontare della fattura n. 162/06 del 7/12/2006 non essendo stata contestato, deve essere confermato.

P.Q.M.

FA il 17 DIC. 2007


Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa promossa dalla BIZETA 2006 di Franco Zucchini e C. contro Genialloyd assicurazioni s.p.a. e Grandi Renato così decide:

- a) dichiara che l'incidente stradale per cui è causa è attribuibile alla responsabilità esclusiva di Grandi Renato e per l'effetto
- b) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 2:781,04 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (Cass, 1712/95), nonché alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.092,00 di cui € 100,00 per spese, € 492 per diritti ed € 500,00 per onorari oltre il 12,50% ex art. 15 T.P. ed Iva e Cpa come per legge e successive occorrendo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva

Così deciso in Bologna il 27 novembre 2007

Il Giudice di Pace



Depositato in Cancelleria

4

il 17 DIC. 2007

IL CANCELLIERE

